

## CONCESSIONE DI BIGLIETTERIA SERVIZI INTERREGIONALI

L'anno 2020, il giorno 01 del mese di giugno,

### FRA

La società "SAIS Trasporti S.p.A." con sede legale in Palermo, Via Portello, 32/A - P. IVA 04417970821, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito denominata, per brevità anche parte o "Società Concedente"

### CONCEDENTE

### E

L'Avv. **Giandonato La Salandra**, nato a Foggia il 29/09/1978 C.F. LSLGDN78P29D643C rappresentante legale della società ATAF SPA con sede in Foggia, via Di Motta della Regina N. 5 cap. 71121 P.Iva 02409680713.

### CONCESSIONARIO

### PREMESSO

- che la "Società Concedente" svolge l'attività di trasporto di persone e servizi di carattere turistico, cui è connessa l'emissione e vendita dei relativi biglietti di viaggio;
- che detta attività, riguardante l'emissione dei biglietti di viaggio, viene svolta anche a mezzo di terzi concessionari, titolari di propria autonoma organizzazione imprenditoriale senza alcun inserimento nella struttura della Società Concedente, assumendo gli stessi a proprio carico il rischio e la convenienza dell'attività.

Tanto premesso, da ritenersi parte integrante del presente contratto, le parti convengono quanto segue:

**ART.1** - La "Società Concedente" conferisce al Concessionario l'incarico della vendita di biglietti di viaggio per le autolinee della Società Concedente per la biglietteria di Foggia, sita in piazza On. Vincenzo Russo.

Il Concessionario accetta l'incarico e dichiara che svolgerà l'attività di vendita esclusivamente quale titolare di propria organizzazione autonoma ed indipendente avente rischio di impresa. Il Concessionario utilizzerà il software fornito dalla concedente per lo svolgimento di detta attività seguendo tutte le procedure e indicazioni previste nello stesso. Il Concessionario, inoltre, garantisce e solleva integralmente il Concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anomalo del servizio.

**ART.2** - La "Società Concedente" fornirà tutti gli stampati necessari, compresi i prescritti rendiconti. Gli stampati dovranno essere conservati nel modo migliore possibile e inoltre dovranno essere consentite le verifiche periodiche che la Concedente potrà effettuare in qualsiasi momento previo accordo con il Concessionario.

**ART.3** – I proventi della vendita dei biglietti, verranno rimessi alla “Società Concedente” mediante pagamento con carta di credito seguendo la procedura messa a disposizione del Concessionario all’interno del software di emissione e rendicontazione dei titoli di viaggio. E’ facoltà della Concedente richiedere al Concessionario idonea fideiussione bancaria o assicurativa che garantisca la Concedente in caso di mancato accredito dei citati proventi.

**ART.4** – Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere svolte dal Concessionario personalmente, con facoltà di farsi coadiuvare o temporaneamente sostituire, previa comunicazione scritta delle generalità dei collaboratori al Concedente; in tal caso tuttavia soltanto il Concessionario sarà responsabile di tutti gli atti effettuati anche in sua assenza, rimanendo la “Società Concedente” assolutamente estranea ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e le persone che eventualmente lo coadiuvassero o sostituissero e verso le quali solo Egli resterà obbligato sia per quanto riguarda il compenso delle loro prestazioni, sia per ogni altro effetto. Tali prestazioni non creano alcun rapporto giuridico tra gli eventuali collaboratori del Concessionario e la Concedente. Il Concessionario si impegna a manlevare il Concedente da qualsiasi pretesa da parte dei collaboratori in relazione ai servizi prestati.

In ogni caso è assolutamente vietata la sub concessione o analogo rapporto di trasferimento della stessa a terzi sotto qualunque forma.

Il Concessionario non potrà avvalersi della collaborazione, a nessun livello, di dipendenti della “S.A.I.S. Trasporti S.p.A.” o delle società correlate e dei loro congiunti.

**ART.5** – Saranno esclusivamente a carico del Concessionario le spese di cancelleria varia, le spese di pulizia, e quelle di qualsiasi altro genere connesse con lo svolgimento delle prestazioni affidategli. Saranno, altresì, esclusivamente a carico del Concessionario le spese destinate all’acquisto di idonei strumenti informatici (P.C., stampanti ecc.), che dovranno garantire un adeguato svolgimento dell’incarico affidato allo stesso.

**ART.6** – I computer destinati all’emissione dei titoli di viaggio della “Società Concedente”, ancorché proprietà del Concessionario, saranno a disposizione della Società Concedente che potrà verificare in ogni momento, previo accordo con il Concessionario, il corretto funzionamento dei software che sono destinati alla emissione ed alla rendicontazione dei titoli di viaggio, o di quelli comunque utilizzati per qualsiasi altra attività riguardante l’incarico oggetto del presente contratto. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario: la copiatura (anche parziale), distribuzione o manomissione dei software sopra specificati, pena l’immediata risoluzione del contratto, e, fatta salva la possibilità della Società Concedente di rivalersi sul Concessionario per i danni derivanti da tali attività.

Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare al Concedente le eventuali anomalie che possono intervenire durante l’esercizio professionale del PC.

L’esecuzione del presente contratto non dà origine ad alcuna cessione o trasferimento di proprietà intellettuali, pertanto, il software non potrà essere riprodotto, nemmeno, per uso interno.

**ART.7** – L’orario di apertura dei locali di biglietteria dovrà consentire una adeguata assistenza ai passeggeri.

**ART.8** – Il Concessionario è responsabile verso la Società Concedente del denaro incassato e di tutto il materiale ricevuto in consegna; inoltre saranno a carico del Concessionario gli eventuali indennizzi comunque dovuti per sottrazioni, perdite o avarie dei bagagli che fossero stati depositati a qualsiasi titolo nei locali delle biglietterie o comunque affidati alla loro custodia.

**ART.9** – Il corrispettivo per i servizi del Concessionario sarà costituito da una provvigione sugli incassi, al netto dell’IVA pari a:

7% per la vendita dei biglietti sui percorsi interregionali;

Tale provvigione verrà computata automaticamente ad ogni transazione effettuata carta di credito: detta transazione sarà infatti al netto delle competenze del Concessionario. Per ogni giornata di vendita per i soggetti che rientrano nel regime forfettario ex legge 190/2014 verrà generata automaticamente dal programma di emissione e rendicontazione dei titoli di viaggio la relativa fattura provvigione, che sarà a disposizione del Concessionario e della Concedente per la stampa.

Tali fatture verranno emesse con numerazione sezionale dedicata dove il codice che precede il numero fattura identifica la società che emette la stessa, in questo caso "Sais Trasporti S.p.A."

Per chi non rientra nel citato regime forfettario dovrà provvedere ad emettere fattura elettronica, ai sensi dell'art. 21 DPR n. 633/1972, relativamente alle provvigioni maturate dalle vendite.

La società concedente s'impegna a rendere informato il concessionario relativamente a tutti i dati identificativi delle vendite, come anche di ogni altro dato relativo all'attività da questo svolta nell'espletamento dell'incarico a questo affidato. Nessun corrispettivo sarà dovuto per i biglietti che la "Società Concedente" venderà direttamente nella zona, tramite il personale viaggiante o di altri incaricati; analogamente dicasi per noleggi stipulati direttamente fra gli interessati e la "Società Concedente".

**ART.10** – E' fatto divieto al Concessionario di richiedere al passeggero il pagamento di diritti di agenzia per il rilascio di titoli di viaggio della Concedente, o di qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo richiesta.

**ART.11** – Le spese di registrazione in caso di uso del presente contratto saranno a carico della parte che con la sua inadempienza l'avrà resa necessaria.

**ART.12** - Le parti convengono che ogni eventuale controversia venga riservata esclusivamente alla competenza del Foro di Palermo.

**ART.13** –Il presente incarico avrà applicazione a partire da giorno 01 giugno 2020 e sino al 31 maggio 2021, rimanendo esclusa la tacita proroga.

Le parti in qualunque momento con preavviso di almeno novanta giorni, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R, potranno rescindere il presente contratto.


Inoltre il presente rapporto si renderà revocato di diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso qualora una delle parti si renderà inadempiente anche ad uno solo degli obblighi sopra elencati, fatta salva in tal caso ogni azione di risarcimento per eventuali danni conseguenti dalla anticipata rescissione, senza diritto ad indennizzo così come nel caso di irregolare esecuzione dell'incarico con la presente affidato.

**ART.14** – L'effettivo inizio del presente rapporto è stabilito alla data del 01/06/2020.

Letto confermato e sottoscritto.

Timbro e firma per espressa accettazione dell'art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.

IL CONCESSIONARIO



IL CONCEDENTE

Sais Trasporti S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Scelfo Samuela